

13) l'intestazione del titolo VI è sostituita da « Modalità di applicazione dell'articolo 6 della decisione 85/257/CEE, Euratom »;

14) l'articolo 15 è sostituito dal testo seguente :

*« Articolo 15 »*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della decisione 85/257/CEE, Euratom il saldo di un esercizio è costituito dalla differenza tra :

— l'insieme delle entrate riscosse per tale esercizio,

e

— l'importo dei pagamenti effettuati con gli stanziamenti di tale esercizio, aumentato dell'importo degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) e paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 88, paragrafo 4, secondo comma del regolamento finanziario.

Tale differenza è aumentata o diminuita, da un lato, dell'importo netto degli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall'altro, in deroga all'articolo 4 del regolamento finanziario :

— dei superamenti, in pagamenti, dovuti alle modifiche dei tassi ECU, degli stanziamenti non dissociati riportati dall'esercizio precedente in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento finanziario,

e

— del saldo che risulta dagli utili e dalle perdite di cambio registrati nel corso dell'esercizio. »;

15) all'articolo 16, paragrafo 2, i termini « paragrafi 4 e 5 » sono sostituiti con i termini « paragrafi 4, 5 e 6 »;

16) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Gli Stati membri fanno conoscere alla Commissione, mediante relazioni semestrali, i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio relativi ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento.

Questa relazione, che viene presentata nel corso dei due mesi successivi a ciascun semestre, indica fra

l'altro il numero dei casi d'irregolarità importanti constatati in materia di risorse proprie e presenta una valutazione globale delle risorse proprie in tal modo evase. Essa descrive inoltre i casi di irregolarità gravi che potrebbero avere incidenze finanziarie rilevanti per le risorse proprie. »;

17) all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente :

« Al fine di limitare per quanto possibile i controlli supplementari :

a) la Commissione può chiedere in casi specifici, che le siano trasmessi taluni documenti ;

b) nell'estratto mensile della contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 gli importi contabilizzati relativi a irregolarità o ritardi nell'accertamento, nella contabilizzazione e nella messa a disposizione, constatati nel corso dei controlli suddetti, devono essere individuati con annotazioni adeguate. »;

18) l'articolo 19 è sostituito dal testo seguente :

*« Articolo 19 »*

Le disposizioni di diritto comunitario nei settori di cui all'articolo 2, primo comma della decisione 85/257/CEE, Euratom sono applicate dalle autorità competenti degli Stati membri ai fini dell'accertamento delle risorse proprie. »;

19) all'articolo 21, lettera a), i termini « all'articolo 5 » sono sostituiti dai termini « all'articolo 8 »;

20) l'articolo 22 è sostituito dal testo seguente :

*« Articolo 22 »*

Entro il 1990, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento nonché eventualmente proposte di modifica riguardanti il regolamento stesso ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1988.

*Il Presidente*

Ch. SCHWARZ-SCHILLING